

Milano, 7 settembre 2023

All'III.mo Sig. Presidente
IX° Comm. INDUSTRIA COMMERCIO TURISMO
Senato della Repubblica
Sen. LUCA DE CARLO

E, p.c. Ufficio di Segreteria Comm. Industria Senato
E, p.c. Ai Sigg. Componenti Comm. Industria Senato

Oggetto: proposte di emendamento allo Schema di decreto legislativo recante recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della Direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità – (ATTO GOVERNO 058)

Lo scrivente Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, nato nel 1919, (la storica e largamente più rappresentativa associazione della categoria, con oltre diecimila Iscritti ai quali fanno capo più di ventimila Lavoratori dipendenti e circa duecentomila Collaboratori ausiliari), propone all'attenzione della Commissione la seguente proposta di emendamento, finalizzata a rendere compatibili le disposizioni indicate con le prassi operative degli Agenti assicurativi italiani, che intermediano l'87% delle assicurazioni rami Auto in Italia e che costituiscono tutt'oggi l'asset fondamentale delle Imprese assicuratrici che operano nel nostro Paese.

A seguito dell'entrata in vigore dell'Art. 132/bis del CAP, per il quale proponiamo la seguente proposta emendativa, le Agenzie italiane si sono viste costrette a proclamare uno sciopero/disobbedienza civile a seguito dell'impraticabilità degli adempimenti burocratici imposti dalla norma, secondo le disposizioni regolamentari emanate dall'Authority del settore (IVASS). Lo sciopero dura dal 1° marzo scorso e non potrà venire meno fino alla rimozione delle cause che impediscono agli Agenti assicurativi di poter operare, nella RCA, nel rispetto scrupoloso delle norme e dei Regolamenti vigenti.

Proposta di Abrogazione o in subordine di Modifica dell'art. 132 bis) del CAP (D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005);

MOTIVAZIONE

L'attuale formulazione dell'art. 132 bis) del Codice delle Assicurazioni, impone l'utilizzo del Preventivatore IVASS/MIMIT, da parte degli intermediari assicurativi, ponendo a carico degli Agenti l'obbligo di presentare al cliente consumatore r.c.auto tutti i preventivi delle imprese assicurative per le quali essi sono mandatari, sia in occasione della stipula di nuovi contratti RCA sia nel caso di semplice rinnovo alla scadenza della copertura.

Poiché a tutt'oggi l'IVASS non è in grado di garantire a tutti gli Agenti, un accesso adeguato per via telematica al Preventivatore e/o soluzioni tecnologiche coerenti con l'obbligo normativo anzidetto, in adozione dei principi di semplificazione e di trasparenza e proporzionalità che dovrebbero ispirare il processo regolamentare dell'IVASS e del MIMIT, si ritiene, in prima ipotesi, di proporre

l'integrale abrogazione dell'art. 132 bis) del Codice delle Assicurazioni,

atteso che la suddetta disposizione non attribuisce alcun concreto vantaggio al cliente, già tutelato dalla norma dell'art.119 ter) del Codice e dalle specifiche disposizioni dei Regolamenti attuativi (che impongono agli intermediari di proporre prodotti assicurativi coerenti, rispetto alle esigenze del cliente).

Inoltre, la Direttiva UE che lo schema di Decreto intende recepire, prevede espressamente che lo strumento del Preventivatore sia destinato ai Consumatori (*"Gli Stati membri possono scegliere di certificare strumenti che consentano ai Consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e la copertura dei diversi prestatori di assicurazione obbligatoria, indicati all'art. 3 come strumenti indipendenti di confronti dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2"*; cfr. art. 16/bis della Direttiva).

La trasformazione dell'utilizzo facoltativo, da parte dei Consumatori, dello strumento di preventivazione previsto dalla Direttiva UE in uno strumento obbligatorio a carico degli Agenti assicurativi, appare incoerente con l'impianto normativo che la Direttiva UE va a consolidare.

Si ritiene utile evidenziare come in Europa non si abbia notizia di obblighi di utilizzo del Preventivatore Ivass/Mimit, in capo agli Agenti assicurativi, analoghi a quelli attualmente vigenti in Italia e come la comparazione tra "contatti base", prevista dalla norma, non appaia idonea a fornire una informazione corretta al consumatore, poiché è solo attraverso la personalizzazione delle garanzie e delle relative tariffe e scontistiche che il cliente può realmente valutare il prodotto offertogli. Tale attività di guida del cliente verso un prodotto coerente e conveniente, costituisce già elemento fondamentale dell'attività di intermediazione dell'agente assicurativo, e non vi è alcuna necessità di aggravarne l'operatività con l'introduzione di norme prive di concreti vantaggi per la clientela e che introducono gravosi oneri a carico delle Agenzie, compromettendone la sostenibilità.

In via subordinata,

rispetto alla proposta di abrogazione, lo SNA propone **la modifica dell'art. 132 bis)** come segue.

I IPOTESI

"Il primo comma dell'art. 132/bis del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 è sostituito dal seguente:

Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti ad informare il consumatore, su sua esplicita richiesta, in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, per i contratti relativi ai veicoli che vengono assicurati per la prima volta.

Viene inoltre abrogato il comma 4) dell'art. 132 bis) del C.A.P."

II IPOTESI

“Il primo comma dell’art. 132/bis del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 è sostituito dal seguente:

Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti ad informare il consumatore, della possibilità di consultare lo strumento indipendente denominato "preventivatore" consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy come previsto dall'articolo 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

Vengono inoltre abrogati il comma 2) ed il comma 4) dell’art. 132 bis) del C.A.P.”

Restiamo a disposizione per illustrare e chiarire il contenuto della presente ed ogni aspetto ad essa correlato, anche attraverso lo strumento dell’audizione qualora fosse da voi ritenuto adeguato ed opportuno ad approfondire le ragioni che ci inducono a sostenere con forza le richieste formulate, nell’interesse della categoria agenziale assicurativa italiana e dei cittadini fruitori delle assicurazioni RCA.

Ringraziamo per la cortese attenzione e porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente Nazionale
Cav. Dott. Claudio Demozzi

